

Emendamento

L'articolo 2 è sostituito dai seguenti:

Articolo 2

(Modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
- d) oltre 50.000 euro, 43 per cento.»;

b) all'articolo 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;

b) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;

c) 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro.»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

«2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 è aumentata di un importo pari a 65 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro.»;

3) al comma 3, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«a) 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;

b) 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro;

c) 700 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro.»;

4) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 3 è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 29.000 euro.»;

5) al comma 5, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) 1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro;



- b) 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro;
- c) 500 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro.»;
- 6) dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente:
«5-ter. La detrazione spettante ai sensi del comma 5 è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro.».
2. Al decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 1:
- 1) al comma 1, le parole “28.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “15.000 euro” e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: “Il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro a condizione che la somma delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle detrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, dello stesso testo unico, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, e delle rate, relative alle detrazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera c), e 16-bis del citato testo unico e di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare superiore all'imposta lorda. Nel caso ricorrano le condizioni previste dal secondo periodo, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l'imposta lorda.”;
- 2) al comma 3, secondo periodo, le parole “, tenendo conto dell'eventuale diritto all'ulteriore detrazione di cui all'articolo 2” sono soppresse;
- b) l'articolo 2 è abrogato.

Articolo 2-bis

(Differimento di termini in materia di addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche)

1. Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche stabilita dall'articolo 2, il termine di cui all'articolo 50, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente alle aliquote applicabili per l'anno di imposta 2022, è differito al 31 marzo 2022.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 13 maggio 2022 provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 50, comma 3, terzo periodo del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ai fini della pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.



3. Entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Articolo 2-ter
(Esclusione IRAP per le persone fisiche)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge l'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.

2. A decorrere dall'esercizio 2022, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione annua di 192.252.000 di euro finalizzato a compensare le Regioni e le Province autonome della riduzione delle entrate fiscali derivanti da applicazione dell'aliquota base dell'IRAP e non compensate nell'ambito del finanziamento sanitario corrente del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, ovvero da applicazione di maggiorazioni regionali vigenti derivante dal presente articolo e dall'articolo 2. Gli importi spettanti a ciascuna Regione a valere del fondo sono indicati nella tabella di cui all'Allegato 1-bis annesso alla presente legge e per gli anni 2025 e successivi possono essere modificati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, a invarianza del contributo complessivo, sulla base di un accordo da sancire, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Al fine di garantire l'omogeneità dei conti pubblici, le risorse del fondo sono contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci regionali, alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.001 "Trasferimenti correnti da Ministeri".

Articolo 2-quater
(Modifiche alla disciplina del patent box)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Ai fini delle imposte sui redditi, i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti indicati al comma 1 in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa, sono maggiorati del 110 per cento. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1»;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle opzioni esercitate con riguardo al periodo di imposta in corso alla data della sua entrata in vigore e ai successivi periodi di imposta»;

c) il comma 9 è soppresso;

d) il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. Con riferimento al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai successivi periodi d'imposta non sono più



esercitabili le opzioni previste dall'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dall'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano esercitato o che esercitino opzioni ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, afferenti ai periodi d'imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al regime agevolativo di cui al presente articolo, previa comunicazione da inviarsi secondo le modalità che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Sono esclusi dalla previsione del secondo periodo coloro che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero presentato istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l'Agenzia delle entrate a conclusione di dette procedure, nonché i soggetti che abbiano aderito al regime di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.»;

e) dopo il comma 10 è aggiunto i seguenti «10-bis. Qualora in uno o più periodi di imposta le spese di cui ai commi 3 e 4 siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle di cui al comma 3, il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110% di dette spese a decorrere dal periodo di imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. La maggiorazione del 110% non può essere applicata alle spese sostenute prima dell'ottavo periodo di imposta antecedente a quello nel quale l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.

2. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge.

Conseguentemente,

dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

“Articolo 13-bis.

(Misure a favore dei soggetti colpiti dagli incendi verificatisi nelle regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia)

1. Al fine di fare fronte ai danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività economiche e produttive a seguito dei gravi incendi boschivi, di interfaccia e urbani verificatisi nei territori di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 26 agosto 2021, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, per concedere per l'anno 2022, contributi in favore dei soggetti pubblici e privati e delle attività economiche e produttive danneggiati nel limite di spesa massima di cui al presente comma.

2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i presidenti delle regioni interessate, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.”.



Conseguentemente,

dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

“Articolo 17-bis

1. Per il completamento delle attività del Fondo indennizzo risparmiatori di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, la Commissione tecnica nominata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 luglio 2019, resta in carica sino al 31 luglio 2022. A tal fine è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2022.

Conseguentemente,

all'articolo 30 alla fine aggiungere il seguente comma:

“2-bis. In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo di 2.692 euro mensile, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al primo periodo del presente comma, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Conseguentemente,

dopo l'articolo 89 inserire il seguente:

“Articolo 89-bis

(Risorse per il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19)

1. Per l'anno 2022, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per gli interventi di competenza del Commissario straordinario di cui all'articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da trasferire sull'apposita contabilità speciale ad esso intestata.”

Conseguentemente,

all'articolo 90 il comma 1 è abrogato

Conseguentemente,

all'articolo 107 apportare le seguenti modifiche:

- a) Al primo periodo, sostituire le parole: « lettera a)» con le seguenti: « lettere a) e b)».
- b) Al secondo periodo, sostituire le parole: «265 del 16 agosto» con le seguenti « 274 del 2 settembre» e le parole «300 milioni» con le seguenti: «400 milioni».

Conseguentemente,

all'articolo 108, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sopprimere la lettera a);
- b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole “240 milioni di euro” con le seguenti “300 milioni di euro”;
- c) sopprimere il comma 2.



Conseguentemente,

dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:

«Art. 108-bis - (Contributo a favore delle scuole dell'infanzia paritarie)

1. Per l'anno 2022 è assegnato alle scuole dell'infanzia paritarie un contributo aggiuntivo di 20 milioni di euro. Il contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente,

all'articolo 127 il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Per la concessione da parte dello Stato italiano di un contributo annuale da destinare al Conto speciale del Consiglio d'Europa è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Fondo con una dotazione di euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2022.”.

Conseguentemente modificare la rubrica dell'articolo 127 come segue: “Partecipazione dell'Italia al Conto speciale del Consiglio d'Europa e ai programmi del Fondo monetario internazionale.”

Conseguentemente,

l'articolo 145 è sostituito dal seguente:

1. In relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito capitolo con una dotazione di 285 milioni di euro per l'anno 2022, 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025, e di 140 milioni di euro per l'anno 2026. Nel predetto stato di previsione è altresì istituito, per le medesime celebrazioni, un apposito capitolo per assicurare il coordinamento operativo e le spese relativi a servizi da rendere ai partecipanti all'evento con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, di 70 milioni di euro per l'anno 2025, e di 10 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025 a Roma, è nominato, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un Commissario straordinario del Governo. Il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2026. Il Presidente del Consiglio, d'intesa con il Commissario può nominare uno o più subcommissari. Per gli oneri correlati alla gestione commissariale è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

3. Il Commissario straordinario di cui al comma 2 predisporre, sulla base degli indirizzi e del piano di cui all'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate, la proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Il programma dettagliato ripartisce i finanziamenti tra gli interventi che sono identificati con il codice unico di progetto. Per ogni intervento il programma individua, il cronoprogramma procedurale. Il Piano deve altresì individuare per ciascun intervento il costo complessivo a carico



delle risorse di cui al comma 1 o delle eventuali risorse già disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse del PNRR e del Piano complementare. Il decreto di cui al comma 3 individua inoltre le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale.

5. Gli interventi del Piano aventi natura di investimento sono monitorati a cura del soggetto titolare del CUP, sui sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Per tali investimenti le informazioni relative al comma 4 sono desunte da detti sistemi.

6. Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 2, il Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e devono essere pubblicate nella *Gazzetta ufficiale*.

7. Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 3, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 8.

8. Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonché la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, è costituita una società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata "Giubileo 2025", che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo 2025. Alla società "Giubileo 2025" non si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, e dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214". Le società direttamente o indirettamente partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze possono acquisire partecipazioni nella società "Giubileo 2025", anche mediante aumenti di capitale, ai sensi della normativa vigente.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti l'atto costitutivo e lo statuto sociale, sono nominati gli organi sociali per il primo periodo di durata in carica, è indicato il contributo annuale per il servizio svolto e sono stabilite le remunerazioni degli stessi organi ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile e sono definiti i criteri, in riferimento al mercato, per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche da parte del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.

10. La società "Giubileo 2025" cura le attività di progettazione, affidamento nonché la realizzazione degli interventi, delle forniture e dei servizi. A tale scopo, la società può avvalersi previa stipula di apposite convenzioni, delle strutture e degli uffici tecnici e amministrativi della Regione Lazio, del Comune di Roma Capitale, dell'Agenzia del Demanio, dei Provveditorati interregionali delle opere pubbliche, nonché dei concessionari di servizi pubblici. La predetta società può, altresì, nei limiti delle risorse disponibili, stipulare, anche in deroga alla disciplina del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 2014/25/UE del Parlamento



europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, apposite convenzioni, anche a titolo oneroso, con società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato da Roma Capitale o dalla Regione Lazio ai fini dell'assistenza tecnica, operativa e gestionale.

11. La società di cui al comma 8 può affidare incarichi di progettazione, servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui al programma dettagliato, applicando le procedure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Per le eventuali attività di rielaborazione e approvazione di progetti non ancora aggiudicati si applicano le procedure acceleratorie previste dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

12. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a partecipare al capitale sociale della società "Giubileo 2025" per un importo di 5 milioni di euro per l'anno 2022.

13. Per l'attuazione dei commi 8, 9, 10 e 11 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

14. Per l'esercizio di poteri di indirizzo e impulso in relazione alle attività e agli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 è istituita la Cabina di coordinamento.

15. La Cabina di coordinamento è un organo collegiale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro o da un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri all'uopo delegato ed è composto dal Commissario straordinario, dal Sindaco del Comune di Roma capitale, dal Presidente della Regione Lazio, da uno dei soggetti di vertice della Società di cui al comma 8, dal Prefetto di Roma, dal capo del Dipartimento della protezione civile, dal Presidente del Consiglio dei lavori pubblici, da un rappresentante della Santa Sede.

16. Per le attività di natura istruttoria, alle riunioni della Cabina di coordinamento possono essere invitati, in dipendenza della tematica affrontata, soggetti pubblici ed esperti, anche provenienti dal settore privato, con comprovata esperienza e competenze nello specifico settore di riferimento, nonché rappresentanti dei soggetti attuatori. Ai predetti soggetti ed esperti non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati per la partecipazione alle riunioni della Cabina di coordinamento.

17. La Cabina di coordinamento, sulla base del monitoraggio svolto ai sensi del comma 5, verifica il grado di attuazione degli interventi, anche al fine di informare il Tavolo di cui all'articolo 1, comma 645, della legge n. 178 del 2020.

18. In caso di mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti del programma dettagliato di cui al comma 3, nonché qualora sia messo a rischio, anche in via prospettica, il rispetto del cronoprogramma, il Commissario straordinario, informata la Cabina di coordinamento, assegna al soggetto responsabile del mancato rispetto dei termini, un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, il Commissario straordinario, sentita la Cabina di coordinamento, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari *ad acta*, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari, ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi delle società di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre amministrazioni pubbliche.

19. Qualora il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 18 sia ascrivibile alle Regioni o agli Enti locali interessati, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Commissario assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni.



In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Cabina di coordinamento, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari *ad acta*, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni specificatamente indicate.

20. In caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento rientrante nel programma dettagliato e qualora un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, il Commissario straordinario, propone al Presidente del Consiglio le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

21. Per la nomina dei Commissari *ad acta* di cui ai commi 19 e 20 nonché per la definizione dei relativi compensi, si applicano le procedure e le modalità applicative previste dall'articolo 15, commi da 1 a 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina di Commissari sono a carico dei soggetti inadempienti sostituiti.

22. Fermo quanto previsto dalle convenzioni di cui al comma 10, le funzioni di rendicontazione degli interventi previsti dal programma dettagliato sono di competenza della Società di cui al comma 8 che riferisce semestralmente alla Cabina di coordinamento sulla propria attività e segnala eventuali anomalie e scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione degli interventi di cui al comma 4 anche ai fini dell'aggiornamento del piano previsto dall'articolo 1, comma 645, della legge n. 178 del 2020.

23. Per gli interventi previsti dal piano particolareggiato di cui al comma 3, le risorse di cui al comma 1, ferme restando le finalità ivi previste, sono trasferite su apposito conto di Tesoreria intestato alla Società di cui al comma 8, che provvederà all'eventuale successivo trasferimento ai soggetti attuatori diversi dalla medesima Società. A tal fine, le predette somme, possono essere eventualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti stati di previsione della spesa. Le risorse relative agli interventi finanziati a carico del PNRR e del Piano complementare possono essere trasferite sul conto di tesoreria di cui al presente comma, previa convenzione tra la Società di cui al comma 8 e l'Amministrazione titolare dell'intervento.

24. La società di cui al comma 8 predispone e aggiorna, mediante le informazioni desunte dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base al quale i soggetti attuatori, ciascuno per la parte di propria competenza, assumono gli impegni pluriennali di spesa. Conseguentemente, nei limiti delle risorse impegnate in bilancio, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse. I provvedimenti di natura regolatoria, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dal Commissario sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Si applica l'articolo 3, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della fase del controllo, l'organo emanante può, con motivazione espressa, dichiarare i predetti provvedimenti provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241.



Conseguentemente,

dopo l'articolo 153 inserire i seguenti:

Articolo 153-bis

(Misura di Rifinanziamento bonus tv e decoder)

1. Al fine di dare continuità e potenziare gli interventi attuati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è autorizzata l'ulteriore spesa di 68 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Per i contributi erogati con le risorse di cui al comma 1, continuano ad applicarsi, ove compatibili, le disposizioni di cui al decreto interministeriale 5 luglio 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 7 agosto 2021 e successive modificazioni e integrazioni per quanto concerne i contributi per l'acquisto di apparecchi televisivi previa rottamazione di un apparecchio non conforme al nuovo standard DVBT-2 e quelle di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 ottobre 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2019 e successive modificazioni e integrazioni, per quanto concerne i contributi relativi all'acquisto di decoder e di apparecchi televisivi in assenza di rottamazione.
3. Il fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, nel proseguo fornitore, può procedere, su richiesta dei soggetti aventi titolo ai benefici di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come integrato dall'articolo 1, comma 614, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che vantino un'età anagrafica, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, pari o superiore a 70 anni e che godano di un trattamento pensionistico non superiore a euro 20.000 annui, alla presa in carico dai produttori di cui al comma 5 e alla consegna, presso il domicilio dell'interessato, di decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con standard trasmissivi (DVBT-2/HEVC) di prezzo non superiore ad euro 30.
4. Il fornitore, in caso di accesso alla misura, assicura agli aventi diritto anche l'opportuna assistenza telefonica per l'installazione e sintonizzazione delle apparecchiature. Mediante apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico ed il fornitore sono definiti i rapporti reciproci, anche con riferimento alle procedure, alle comunicazioni necessarie ed alle modalità di rendicontazione e rimborso degli oneri sostenuti dal fornitore per le attività svolte, nonché al rispetto del limite massimo di spesa. Per gli oneri sostenuti dal fornitore, e dettagliati nell'ambito della convenzione di cui al presente comma, è autorizzata la spesa 5 milioni di euro per l'anno 2022.
5. L'INPS, gli altri Istituti previdenziali e l'Agenzia delle entrate forniscono i dati degli aventi diritto ai sensi della presente disposizione. Il fornitore procede alla comunicazione agli aventi diritto, mediante comunicazione individuale, di idonea informativa sulle modalità di richiesta e gestione della misura sulla base di quanto definito nella sopracitata convenzione.
6. Con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico possono essere adottate indicazioni operative per l'applicazione della presente disposizione.

Articolo 153-ter

(Fondo per il sostegno alle attività economiche del turismo, dello spettacolo e del settore dell'automobile)



1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno degli operatori economici del settore del turismo, dello spettacolo e dell'automobile, gravemente colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19.

2. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro del turismo e del Ministro della cultura, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea sulle misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia per l'attuale emergenza Covid-19.

Conseguentemente,

l'articolo 158 è sostituito dal seguente:

Articolo 158

(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale e rafforzamento del bonus sociale elettrico e del gas)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico per il primo trimestre 2022 **in coerenza con** quanto disposto per il terzo trimestre dell'anno 2021 dall'articolo 5-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché quanto disposto per il quarto trimestre dell'anno 2021 dall'articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, gli oneri generali di sistema per le utenze elettriche sono parzialmente compensati con le risorse di cui al comma 3.

2. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, ulteriormente rispetto a quanto disposto dal comma 1, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede ad annullare, per il primo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 si provvede al trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 28 febbraio 2022, della somma pari a **1.800 milioni** di euro.

4. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per gli usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

5. Al fine di contenere per il primo trimestre 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell'importo di **480 milioni** di euro. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2022.

6. Per il primo trimestre 2022 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre



2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il primo trimestre 2022, fino a concorrenza dell'importo di **912 milioni** di euro. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 31 marzo 2022.

7. In caso di inadempimento al pagamento delle fatture emesse nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 aprile 2022 nei confronti dei clienti finali domestici di energia elettrica e di gas naturale, gli esercenti la vendita sono tenuti a offrire al cliente finale un piano di rateizzazione di durata non superiore a 10 mesi, che preveda il pagamento delle singole rate con una periodicità e senza applicazione di interessi a suo carico, secondo le modalità definite da ARERA.

8. ARERA definisce altresì, nel limite di 1 miliardo di euro, un meccanismo di anticipo degli importi rateizzati a favore degli esercenti la vendita, nel caso in cui l'importo delle fatture oggetto di rateizzazione rappresenti oltre il 3% dell'importo delle fatture emesse nei confronti della totalità dei clienti finali aventi diritto alla rateizzazione, nonché le modalità di conguaglio o di restituzione, da parte degli esercenti la vendita, dell'anticipazione ricevuta, in modo da consentire il recupero da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali del 70% dell'anticipazione entro il mese di dicembre 2022 e la restante quota entro l'anno 2023.

9. All'erogazione dell'anticipo di cui al comma 2 provvede la Cassa per i servizi energetici e ambientali. Qualora la somma richiesta dagli esercenti la vendita raggiunga l'importo di cui al comma 2, ARERA può ridurre il periodo temporale di cui al comma 1, ferma restando l'applicazione del meccanismo di anticipazione per i soli importi già oggetto di rateizzazione.

10. Al comma 2 dell'articolo 50 c.2 lettera q) del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n.58, secondo periodo, dopo le parole "a decorrere dal 2019" aggiungere le seguenti: "e fino al 31 dicembre 2021".

Conseguentemente,

l'articolo 170 è sostituito dal seguente:

"Articolo 170

(Fondi perequativi, finanziamento e sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 783 le parole: " , sulla base dell'istruttoria condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208," e l'ultimo periodo sono soppressi. Dopo le parole: "fabbisogni standard e le capacità fiscali" sono inserite le seguenti: "approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208" ;

b) I commi 784 e 785 sono sostituiti dai seguenti "784. Per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, è attribuito un contributo di 80 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 130 milioni di euro per l'anno 2024, di 150 milioni di euro per l'anno 2025, di 200



milioni di euro per l'anno 2026, di 250 milioni di euro per l'anno 2027, di 300 milioni di euro per l'anno 2028, di 400 milioni di euro per l'anno 2029, di 500 milioni di euro per l'anno 2030 e di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031.

785. I fondi di cui al comma 783, unitamente al concorso alla finanza pubblica da parte delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e all'articolo 1, comma 150-bis, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono ripartiti, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2022 con riferimento al triennio 2022-2024 ed entro il 31 ottobre di ciascun anno precedente al triennio di riferimento per gli anni successivi, tenendo altresì conto di quanto disposto dal comma 784. Resta ferma la necessità di conferma o modifica del riparto stesso, con medesima procedura, a seguito dell'eventuale aggiornamento dei fabbisogni standard e/o delle capacità fiscali.“.

Conseguentemente,

All'articolo 173, comma 1, lettera c), le parole: “a 495 euro” sono sostituite dalle parole: “a 510 euro”.

Conseguentemente,

dopo l'articolo 173, inserire il seguente:

Art. 173- bis (Ripiano disavanzo comuni sede di capoluogo di città metropolitana)

1. Ai comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro-capite superiore a euro 700 è riconosciuto per gli anni 2022-2042 un contributo complessivo di euro 2.670 milioni, per 150 milioni di euro nel 2022, per 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per 240 milioni di euro nel 2025, per 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026-2042, da ripartire, in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, a firma del legale rappresentante dell'ente.

2. Ai fini del riparto del contributo di cui al comma 1, l'onere connesso alle quote annuali di ripiano del disavanzo e alle rate annuali di ammortamento dei debiti finanziari di cui al comma 1 è ridotto, in relazione agli effetti sul ripiano annuale del disavanzo, dei contributi assegnati per le annualità 2021-2023, ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, del comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dell'articolo 52 del decreto-legge 5 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dell'articolo 38, comma 1 septies, del decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dei commi 8-bis e 8-quinquies dell'articolo 16, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 e dell'art. 173 della presente legge.

3. Ai fini del calcolo del disavanzo procapite, si fa riferimento al disavanzo di amministrazione risultante dai rendiconti 2020, inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) entro il 30 novembre 2021, anche su dati di pre-consuntivo, ridotto dei contributi assegnati per l'annualità 2021, di cui al comma precedente.



4. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2022.

5. I contributi annuali di cui al comma 1 sono prioritariamente vincolati al ripiano della quota annuale del disavanzo, al finanziamento delle spese di personale di cui al comma 14 e, per la quota residuale, alle spese riguardanti le rate annuali di ammortamento dei debiti finanziari. La liquidità relativa alla quota di contributo destinata al ripiano del disavanzo è vincolata prioritariamente al pagamento dei debiti commerciali definiti con la transazione di cui al comma 9.

6. L'erogazione del contributo è subordinata alla sottoscrizione, entro il 15 febbraio 2022, di un Accordo per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti, tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato e il Sindaco, in cui il Comune si impegna per tutto il periodo in cui risulta beneficiario del contributo di cui al comma 1 ad assicurare, per ciascun anno o altra cadenza da individuare nel predetto accordo, risorse proprie pari ad un quarto del contributo annuo, da destinare al ripiano del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari, attraverso parte o tutte le seguenti misure, da individuare per ciascun Comune nell'ambito del predetto Accordo:

a) istituzione, con apposite delibere di Consiglio comunale, di un incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF, in deroga al limite previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e di un'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aereoportuale per passeggero;

b) valorizzazione delle entrate, attraverso la ricognizione del patrimonio, l'incremento dei canoni di concessione e di locazioni e ulteriori utilizzi produttivi da realizzarsi attraverso appositi piani di valorizzazione e alienazione, anche avvalendosi del contributo di Enti ed Istituti pubblici e privati;

c) incremento della riscossione delle proprie entrate, prevedendo, fermo quando disposto dall'articolo 1, commi da 784 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

1) in presenza di delibera che attribuisce l'attività di recupero coattivo delle predette entrate a soggetti terzi, ivi compresa Agenzia delle entrate-Riscossione, l'affidamento a questi ultimi, almeno trenta mesi prima del decorso del termine di prescrizione del relativo diritto, dei carichi relativi ai crediti maturati e esigibili a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'Accordo previsto dal presente comma. Nei primi due anni di attuazione dell'Accordo l'affidamento dei predetti crediti deve essere effettuata almeno 20 mesi prima.

2) con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, fissandone la durata massima in 24 rate mensili, anche in deroga all'articolo 1, commi 796 e 797, della legge n. 160 del 2019 e all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Nei primi due anni di attuazione dell'Accordo la durata massima della rateizzazione può essere fissata in 36 rate mensili;

d) riduzioni strutturali del 2 % per cento annui degli impegni di spesa di parte corrente della missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", ad esclusione dei programmi 04,05 e 06, rispetto a quelli risultanti dal consuntivo 2019;



e) completa attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano delle partecipazioni societarie adottato ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e all'integrale attuazione delle prescrizioni in materia di gestione del personale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016;

f) misure volte:

1) alla riorganizzazione e allo snellimento della struttura amministrativa, ai fini prioritari di ottenere una riduzione significativa degli uffici di livello dirigenziale e delle dotazioni organiche, nonché dei contingenti di personale assegnati ad attività strumentali e di potenziare gli uffici coinvolti nell'utilizzo dei fondi del PNRR e del fondo complementare e nell'attività di accertamento e riscossione delle entrate;

2) al conseguente riordino degli uffici e organismi, al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni;

3) al rafforzamento della gestione unitaria dei servizi strumentali attraverso la costituzione di uffici comuni;

4) al contenimento della spesa del personale in servizio, ivi incluse le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, in misura proporzionale alla effettiva riduzione delle dotazioni organiche, al netto delle spese per i rinnovi contrattuali;

5) all'incremento della qualità, della quantità e della diffusione su tutto il territorio comunale dei servizi erogati alla cittadinanza; a tal fine l'amministrazione dovrà predisporre una apposita relazione annuale;

g) la razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi occupati dagli uffici pubblici, al fine di conseguire una riduzione di spesa per locazioni passive;

h) l'incremento degli investimenti anche attraverso l'utilizzo dei fondi del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari, garantendo un incremento dei pagamenti per investimenti nel periodo 2022-2026, rispetto alla media del triennio precedente, almeno pari alle risorse assegnate a valere dei richiamati Fondi, incrementate del 5 per cento e, per il periodo successivo, ad assicurare pagamenti per investimenti almeno pari alla media del triennio precedente, al netto dei pagamenti a valere sul PNRR e sul Fondo complementare;

i) ulteriori misure di riduzione del disavanzo, di contenimento e di riqualificazione della spesa, individuate in piena autonomia dall'ente.

7. L'Accordo di cui al comma 6 è corredato del cronoprogramma delle fasi intermedie con cadenza semestrale, di attuazione degli obiettivi di cui al medesimo comma. Per l'esercizio 2022 il cronoprogramma prevede obiettivi annuali.

8. Al fine di una quantificazione dei debiti commerciali, gli enti di cui al comma 1, per i quali sono state rilevate per l'anno 2021 le condizioni di cui al comma 859 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, predispongono, entro il 15 maggio 2022, il piano di rilevazione dei debiti commerciali certi liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2021. A tal fine, gli enti ne danno avviso tramite affissione all'albo pretorio on line entro e non oltre il 31 gennaio 2022 e adottano ogni forma idonea a pubblicizzare la formazione del piano di rilevazione, assegnando un termine perentorio, a pena di decadenza, non inferiore a sessanta giorni per la presentazione da parte dei creditori delle richieste di ammissione. Le istanze che si riferiscono a posizioni debitorie configuranti debiti fuori bilancio vengono inserite nella rilevazione del debito pregresso e



liquidate previa adozione della deliberazione consiliare nel rispetto dell'articolo 194, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La mancata presentazione della domanda nei termini assegnati da parte dei creditori determina l'automatica cancellazione del credito vantato.

9. Valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute ai sensi del comma 8, i comuni, entro il 15 giugno 2022, propongono individualmente ai creditori compresi quelli che vantano crediti privilegiati, nel rispetto dell'ordine cronologico delle fatture di pagamento o delle note di debito, la definizione transattiva del credito offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 e l'80 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso:

- a) 40 per cento per i debiti con anzianità maggiore di 10 anni;
- b) 50 per cento per i debiti con anzianità maggiore di 5 anni;
- c) 60 per cento per i debiti con anzianità maggiore a 3 anni;
- d) 80 per cento per i debiti con anzianità inferiore a 3 anni.

La transazione, da accettare entro un termine prefissato non superiore a 30 giorni, prevede la rinuncia ad ogni altra pretesa e la liquidazione obbligatoria entro 20 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione.

10. Nei confronti della liquidità derivante dai contributi annuali di cui al comma 1 e dalle riscossioni annuali di cui al comma 6, lettera a), non sono ammessi sequestri o procedure esecutive. Le procedure esecutive eventualmente intraprese non determinano vincoli sulle somme. Dalla data di approvazione del piano di rilevazione dei debiti commerciali di cui al comma 8 e sino al completamento della presentazione da parte del comune delle proposte transattive di cui al comma 9, non possono essere intraprese o proseguite procedure esecutive per i debiti inseriti nel predetto piano e i debiti non producono interessi né sono soggetti alla rivalutazione monetaria. Le procedure esecutive pendenti alla predetta data, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nel piano stesso dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese. I pignoramenti eventualmente eseguiti dalla data di approvazione del piano di rilevazione e sino al momento della presentazione di tutte le proposte transattive ai creditori non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge.

11. La verifica dell'attuazione dell'Accordo di cui al comma 6 e il monitoraggio delle misure adottate ai fini della ripresa degli investimenti ed al corretto utilizzo delle risorse di cui al comma 1, sono effettuati dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, operante presso il Ministero dell'interno, con cadenza semestrale. La verifica sul rispetto delle misure di cui al comma 6 lettera c) sono effettuate dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, che ne dà comunicazione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. In caso di esito negativo delle predette verifiche, la Commissione individua le misure da assumere per l'attuazione dell'Accordo, in conformità a quanto previsto dal comma 7, entro il successivo monitoraggio semestrale. Qualora in tale sede la Commissione accerti nuovamente la mancata attuazione degli impegni e degli obiettivi intermedi, trasmette gli esiti delle verifiche alla competente Sezione regionale della Corte dei conti e propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la sospensione del contributo per le annualità successive. La prima verifica dell'attuazione dell'Accordo è effettuata con riferimento alla data del 31 dicembre 2022.

12. Gli esiti della verifica di cui al comma 11 sono trasmessi alla Corte dei conti che procede, nell'ambito delle verifiche di cui agli articoli 1 commi 166 e 167 della legge 23



dicembre 2005, n. 266 e, per i comuni di cui al comma 1 in procedura di riequilibrio finanziario, all'articolo 243 quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando, per due anni, la sospensione delle misure di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, limitatamente alla dichiarazione di dissesto.

13. Ai comuni di cui al comma 1, che sottoscrivono l'Accordo di cui al comma 6, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

14. Al fine di consentire il potenziamento dell'attività di accertamento e riscossione dei tributi e la gestione e valorizzazione del patrimonio con specifici profili professionali, i comuni di cui al comma 1, nel periodo 2022-2032 possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e a valere sul contributo annuo assegnato ai sensi del comma 4, assumere personale con contratto a tempo determinato con qualifica non dirigenziale da destinare alle predette specifiche attività sino ad una spesa aggiuntiva non superiore ad una percentuale, individuata negli Accordi di cui al comma 6, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione. La predetta spesa di personale non rileva ai fini dell'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”.

Dopo l'articolo 183 è aggiunto il seguente:

*Art.183-bis
(Disposizioni in materia di ufficio del processo)*

1. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2021, n. 206 il comma 41 è sostituito dal seguente:
“41. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 19 è autorizzata la spesa di euro 23.383.320 annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2020, n.178, come modificata dall'articolo 1, comma 28, lettera b), della legge 27 settembre 2021, n. 134.

Conseguentemente, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n.178, al comma 858, primo periodo, le parole: «1820 unità» sono sostituite dalle seguenti: «1231 unità», le parole: «900 unità» sono sostituite dalle seguenti: «610 unità», le parole: «735 unità» sono sostituite dalle seguenti: «498 unità» e le parole: «185 unità» sono sostituite dalle seguenti: «123 unità».

Conseguentemente,
Dopo l'articolo 190, inserire il seguente:

*«Art. 190-bis
(Proroga del contingente di 753 militari dell'operazione “Strade sicure”)*

1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, l'incremento delle 753 unità di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è



ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022. A tal fine è autorizzata, per l'anno 2022, la spesa complessiva di euro 7.517.801, di cui euro 1.875.015 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 5.642.786 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.

Conseguentemente,

All'articolo 211, comma 2, lettera a), punto 1) sostituire le parole "*Esercito n.100*" con le parole "*Esercito n.110*"

Conseguentemente,

alla Tabella A, voce Ministero dell'istruzione, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 25.000.000;

2023: - 30.000.000;

2024: - 30.000.000.

Conseguentemente,

alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 5.000.000;

2023: 0;

2024: 0.

Conseguentemente,

Alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 25.000.000;

2023: - 25.000.000;

2024: - 25.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 1, Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, Programma 3, Presidenza del Consiglio dei Ministri, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: +300.000;

CS: +300.000.

2023:

CP: +300.000;

CS: +300.000.

2024 e successivi:



CP: +300.000;
CS: +300.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, Missione 14, Infrastrutture pubbliche e logistica, Programma 10, Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: +25.000.000;
CS: +25.000.000.

2023:

CP: +25.000.000;
CS: +25.000.000.

2024 fino al 2029:

CP: +25.000.000;
CS: +25.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 13, Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, Programma 8, Sostegno allo sviluppo del trasporto, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: -550.000.000;
CS: -550.000.000.

2023:

CP: -110.000.000;
CS: -110.000.000.

2024:

CP: -200.000.000;
CS: -200.000.000.

2025:

CP: -300.000.000;
CS: -300.000.000.



2026:

CP: -110.000.000;

CS: -110.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 28, Sviluppo e riequilibrio territoriale, Programma 4, Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: 0;

CS: - 800.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 29, Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 7, Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: -0;

CS: -150.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: -1.157.300.000;

CS: -1.157.300.000.

2023:

CP: -940.300.000;

CS: -940.300.000.

2024 e successivi:



CP: -984.300.000;
CS: -984.300.000.

2025:

CP: -1.059.300.000;
CS: -1.059.300.000.

2026:

CP: -1.213.300.000;
CS: -1.213.300.000.

2027:

CP: -1.275.300.000;
CS: -1.275.300.000.

2028:

CP: -1.257.300.000;
CS: -1.257.300.000.

2029:

CP: -1.238.300.000;
CS: -1.238.300.000.

2030:

CP: -1.238.300.000;
CS: -1.238.300.000.

2031 e successivi:

CP: -1.123.300.000;
CS: -1.123.300.000.



Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Missione 24, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 12, Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: -17.080.000;

CS: -17.080.000.

2023:

CP: -1.003.369.000;

CS: -1.003.369.000.

2024:

CP: -336.969.000;

CS: -336.969.000.

2025:

CP: -115.969.000;

CS: -115.969.000.

2026:

CP: -11.569.000;

CS: -11.569.000.

2027:

CP: -58.769.000;

CS: -58.769.000.

2028:

CP: -76.869.000;

CS: -76.869.000.

2029 e successivi:

CP: -95.869.000;

CS: -95.869.000.

IL GOVERNO



Allegato 1-bis – Articolo 2-ter, recante “Esclusione IRAP per le persone fisiche”

(Importi in migliaia di euro)

Regione o Provincia autonoma	Minori entrate add reg irpef non originariamente destinate al finanziamento della sanità	Minori entrate Irap non originariamente destinate al finanziamento della sanità	Fondo compensazione minori entrate
Abruzzo	1.034	4.732	5.766
Basilicata	0	9	9
Calabria	1.381	6.059	7.440
Campania	6.323	17.738	24.061
Emilia Romagna	1.451		1.451
Lazio	5.098	18.790	23.888
Liguria	160		160
Lombardia	688		688
Marche	100	7.419	7.519
Molise	199	1.111	1.310
Piemonte	2.971		2.971
Puglia	791	14.340	15.131
Toscana	1.165	5.943	7.108
Umbria	73	41	114
Veneto		2	2
Totale Regioni a statuto ordinario	21.434	76.184	97.618
Friuli Venezia Giulia	2.454	27.174	29.628
Sardegna	2.144	20.946	23.090
Sicilia		5.972	5.972
Valle d' Aosta	150	3.032	3.182
Prov. autonoma di Trento	1.855	10.776	12.631
Prov. autonoma di Bolzano	3	20.128	20.131
Totale Regioni Autonomie speciali	6.606	88.028	94.634
Totale	28.040	164.212	192.252



Emendamento

RELAZIONE TECNICA

L'articolo 2 del testo originario del provvedimento in esame è sostituito dai seguenti articoli.

Articolo 2**(Modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche)**

La norma modifica la struttura delle aliquote e scaglioni dell'Irpef secondo il seguente schema:

Scaglioni (euro)	Aliquote %
Fino a 15.000	23
Oltre 15.000 fino a 28.000	25
Oltre 28.000 fino a 50.000	35
Oltre 50.000	43

Inoltre, viene modificata la modalità di calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente, pensione e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ed altri redditi secondo i seguenti schemi:

Detrazione per redditi di lavoro dipendente (art. 13, comma 1, lettere a), b) e c) del TUIR)

Reddito (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 15.000	1.880 (non inferiore a 690 o se a tempo determinato non inferiore a 1.380)
Oltre 15.000 fino a 28.000	$1.910 + 1.190 * [(28.000 - \text{reddito}) / (28.000 - 15.000)]$
Oltre 28.000 fino a 50.000	$1.910 * [(50.000 - \text{reddito}) / (50.000 - 28.000)]$
Oltre 50.000	0

Il suddetto importo si incrementa del seguente:

Reddito (euro)	Importo della detrazione (euro)
Da 25.000 fino a 35.000	65



Detrazione per redditi di pensione (art. 13, comma 3, lettere a), b) e c) del TUIR)

Reddito (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 8.500	1.955 (non inferiore a 713)
Oltre 8.500 fino a 28.000	$700 + (1.955 - 700) * [(28.000 - \text{reddito}) / (28.000 - 8.500)]$
Oltre 28.000 fino a 50.000	$700 * [(50.000 - \text{reddito}) / (50.000 - 28.000)]$
Oltre 50.000	0

Il suddetto importo si incrementa del seguente:

Reddito (euro)	Importo della detrazione (euro)
Da 25.000 fino a 29.000	50

Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ed altri redditi (art. 13, comma 5, le lettere a) e b) del TUIR)

Reddito (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 5.500	1.265
Oltre 5.500 fino a 28.000	$500 + (1.265 - 500) * [(28.000 - \text{reddito}) / (28.000 - 5.500)]$
Oltre 28.000 fino a 50.000	$500 * [(50.000 - \text{reddito}) / (50.000 - 28.000)]$
Oltre 50.000	0

Il suddetto importo si incrementa del seguente:

Reddito (euro)	Importo della detrazione (euro)
Oltre 11.000 fino a 17.000	50

Comma 2. L'importo del trattamento integrativo di 1.200 euro, di cui all'articolo 1 del DL n. 3 del 2020, è riconosciuto fino a 15.000 euro di reddito. Il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro a condizione che la somma delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle detrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, dello stesso testo unico, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, e delle rate, relative alle detrazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera c), e 16-bis del citato testo unico e di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare superiore all'imposta lorda. Nel caso ricorrano tali condizioni, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni suelencate e l'imposta lorda.



L'analisi degli effetti sul gettito è stata effettuata mediante il modello di microsimulazione Irpef basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2019, proiettati per le annualità interessate. I singoli redditi (ad eccezione delle rendite su base catastale) sono estrapolati all'anno di riferimento. L'ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente, di cui all'articolo 2 del DL n. 3 del 2020, viene abrogata.

Sulla base di tali elaborazioni si stimano per il 2022 e per le annualità successive i seguenti effetti finanziari:

	2022	2023	2024
IRPEF	-12.951,2	-15.954,4	-15.676,5
Addizionale regionale	0	-138,8	-138,8
Addizionale comunale	0	-68,6	-52,7
Trattamento integrativo	8.338,4	9.096,4	9.096,4
Salvaguardia	-156,3	-156,3	-156,3
TFR	-47,0	-47,0	-47,0
Totale	-4.816,1	-7.268,7	-6.974,9

In milioni di euro

In termini di indebitamento netto, considerati i criteri di contabilità nazionale, gli effetti sono i seguenti:

	2022	2023	2024
IRPEF	-15.305,9	-15.954,4	-15.676,5
Addizionale regionale	0	-138,8	-138,8
Addizionale comunale	0	-68,6	-52,7
Trattamento integrativo	9.096,4	9.096,4	9.096,4
Salvaguardia	-156,3	-156,3	-156,3
TFR	-47,0	-47,0	-47,0
Totale	-6.412,8	-7.268,7	-6.974,9

In milioni di euro

Circa il minor gettito connesso all'addizionale comunale all'Irpef, si evidenzia che lo stesso, da quantificare e cogliere come maggiore spesa per il bilancio dello Stato, non necessita di specificazione



in ordine al ristoro in quanto il predetto ristoro può avvenire a valere sul capitolo del Ministero dell'interno allo scopo già finalizzato.

Articolo 2-bis

Differimento di termini in materia di addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

La disposizione in esame (comma 1) differisce al 31 marzo 2022 il termine entro cui le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano devono pubblicare sui propri bollettini ufficiali la misura dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche adottata per l'anno di imposta 2022.

Il termine previsto a legislazione vigente è fissato al 31 dicembre 2021 e la modifica proposta è necessaria al fine di consentire di adeguare le legislazioni regionali e delle Province autonome alle modifiche in materia di IRPEF previste dalla presente legge di bilancio con la riduzione da cinque a quattro degli scaglioni di reddito cui commisurare il calcolo dell'imposta.

Analogamente si prevede (comma 3) che i comuni devono adeguare entro il 31 marzo 2022 gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF per allinearle alla nuova articolazione degli scaglioni di reddito.

In ordine ai profili di natura finanziaria non si ascrivono effetti trattandosi di disposizioni con carattere procedurale.

Articolo 2-ter

Esclusione IRAP per le persone fisiche

Il **comma 1** prevede l'esclusione dall'applicazione dell'IRAP per le persone fisiche dal 2022.

Attraverso elaborazioni effettuate utilizzando il modello di micro simulazione IRAP, basato sulle informazioni presenti nelle dichiarazioni per il periodo d'imposta 2019, si stima che la misura comporti effetti finanziari negativi pari a circa 1.266,0 milioni di euro su base annua.

Le persone fisiche esercenti attività d'impresa ed esercenti arti e professioni che presentano la dichiarazione IRAP sono pari a circa 1.315.000 e si configurano come soggetti passivi dell'imposta in quanto aventi il requisito dell'"esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi" (art. 2, comma 1 del Decreto legislativo del 15/12/1997 n. 446).

Sono comunque esclusi dall'assoggettabilità all'IRAP le imprese individuali e i lavoratori autonomi che si avvalgono del regime forfetario o del regime di vantaggio.

Per quanto riguarda l'IRAP, si rileva che i soggetti non più tenuti al pagamento dell'imposta risultano essere circa 835.000 su una platea complessiva di 2.028.000 (41,2% del totale).

Nella stima sono considerati gli effetti positivi di gettito derivanti dalla riduzione della deducibilità del 10% dell'IRAP ai fini delle imposte dirette, nel caso specifico dell'IRPEF.

Considerando che la misura sarà adottata già in sede di acconto, si hanno i seguenti effetti:

	2022	2023	2024	dal 2025
IRAP	-1.076,1	-1.266,0	-1.266,0	-1.266,0
IRPEF	0,0	56,5	42,3	38,0
Totale	-1.076,1	-1.209,5	-1.223,7	-1.228,0

in milioni di euro



Il **comma 2** prevede l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione annua di 192.252.000 euro a decorrere dal 2022, destinato a ristorare le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano della perdita di gettito, non compensata nell'ambito del finanziamento della sanità, determinata dall'esclusione dell'IRAP per le persone fisiche e dalle modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche previste dall'articolo 2. Il relativo onere è già incluso nelle quantificazioni complessive di cui alla tabella precedente e di cui alla relazione tecnica relativa all'articolo 2.

Articolo 2-quater

Modifiche alla disciplina del patent box

Le disposizioni in argomento modificano l'articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, che nella sua attuale formulazione consente di apportare una variazione in diminuzione al reddito di impresa, pari al 90% delle spese di ricerca e sviluppo relative a determinati beni immateriali "esistenti e funzionanti".

In particolare, la disposizione di modifica:

- incrementa la misura percentuale della maggiorazione dal 90% al 110%
- esclude dall'ambito dei beni agevolabili i marchi di impresa, limitando pertanto l'ambito di applicazione della norma ai beni oggetto di brevetto o comunque giuridicamente tutelati;
- ridisegna il regime transitorio, allineandolo a quello contemplato dalla relazione tecnica che ha accompagnato l'entrata in vigore dell'articolo 6;
- elimina il divieto di cumulo tra la disciplina agevolativa in argomento ed il credito di imposta c.d. "ricerca e sviluppo";
- prevede che, qualora in uno o più periodi di imposta le spese di cui ai commi 3 e 4 del citato articolo 6 siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle di cui al comma 3, il contribuente possa usufruire della maggiorazione del 110% di dette spese a decorrere dal periodo di imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. La maggiorazione del 110% non può essere applicata alle spese sostenute prima dell'ottavo periodo di imposta antecedente a quello nel quale l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. Viene, quindi, introdotto un meccanismo di *recapture*, su base ottennale, che consente di recuperare il beneficio non utilizzato esclusivamente in relazione alle spese di ricerca e sviluppo che, *ex post*, hanno dato vita a un bene immateriale;

Considerato che la modifica relativa al regime transitorio non comporta conseguenze negative in termini di gettito, nel prosieguo ci si soffermerà sugli effetti finanziari prodotti dall'incremento della misura percentuale della maggiorazione dal 90% al 110%, dall'inserimento del meccanismo di *recapture*, dall'abolizione del divieto di cumulo con il credito ricerca e sviluppo e dall'esclusione dei marchi di impresa dall'ambito dei beni agevolabili.

In via preliminare, con riferimento all'esclusione dei marchi dal novero dei beni agevolabili, si precisa che le spese di ricerca e sviluppo riferite a tali beni non possono usufruire del nuovo regime (sia per quanto riguarda il *recapture* sia per quanto concerne la maggiorazione ordinaria del 110%).



Per stimare la riduzione delle spese agevolabili, utilizzando i dati esposti nei quadri RF (rigo RF50) e RS (rigo RS270), delle dichiarazioni dei redditi presentate per gli anni 2017-2019, è stata calcolata, con riferimento al precedente regime *patent box*, l'incidenza percentuale delle variazioni in diminuzione riferite ai beni esclusi (marchi) rispetto al totale delle variazioni in diminuzioni effettuate dai contribuenti e riferite ai redditi prodotti da tutti i beni immateriali agevolabili.

In esito a tale procedimento, l'incidenza percentuale delle variazioni in diminuzione relative ai marchi è risultata, su base triennale (2017-2019) pari, in media, al 31%.

Tenuto conto che i redditi agevolabili ai sensi del precedente regime *patent box* venivano determinati alla luce della quota parte spese di ricerca e sviluppo sostenute in relazione ai singoli beni immateriali (c.d. *nexus ratio*), tale percentuale si ritiene indicativa delle spese riferibili ai beni esclusi dall'articolo 6.

In via prudenziale, in assenza di dati maggiormente analitici, la suddetta percentuale è ridotta del 50%. Così facendo, le spese incluse nel nuovo regime *patent box* risultano pari all'84.5% [$100\% - (31\%/2)$] di quelle stimate.

Ciò premesso, ai fini della quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, la stima è stata effettuata a partire dai dati contenuti nei modelli dichiarativi presentati in riferimento al periodo di imposta 2019.

Per quanto concerne la determinazione degli effetti negativi di gettito connessi all'introduzione del meccanismo di *recapture*, al fine di quantificare l'ammontare complessivo delle spese di ricerca e sviluppo potenzialmente agevolabili grazie a detto meccanismo, è stato individuato, utilizzando i dati riferiti alla media storica indicati nella sezione IV-bis del quadro RU dei modelli reddituali presentati nel periodo 2017-2019, l'importo delle spese di ricerca e sviluppo sostenute nei periodi di imposta 2012, 2013 e 2014 (le spese annuali sono state ottenute dividendo per tre il valore della media storica). Invece, le spese sostenute nel periodo 2015-2018 sono state ricavate utilizzando i dati esposti, sempre in detto quadro RU, e riferiti, per gli anni 2015 e 2016, all'importo dei crediti maturati (che è stato diviso per l'aliquota media di computo da usare per determinare il *quantum* del credito spettante), mentre per il 2017 e il 2018 sono state usate le informazioni presenti nei rigi 2 (ricerca *intra-muros*) e 5 (ricerca *extra-muros*) della citata sezione IV-bis. Tutti i dati in argomento sono stati estratti con esclusivo riferimento ai contribuenti che nell'anno di sostenimento delle spese non possedevano immobilizzazioni immateriali agevolabili. La platea così individuata è stata monitorata nei successivi 6 anni, così da poter stimare e proiettare il *recapture* che potrebbe verificarsi nei periodi di imposta 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025.

Di seguito si riportano i risultati dell'analisi: Proiezioni di competenza – importi in milioni di euro	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Spese R&S	700	700	373	665	1.118	1.221
Anno di imposta in cui avviene il <i>recapture</i>	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Le spese indicate in tabelle devono essere ridotte per tenere conto:



- del tasso di successo, è cioè della quota percentuale di contribuenti che, dopo otto anni dal sostenimento delle spese, ha effettivamente registrato una privativa industriale. Tale tasso, rispetto alla platea suindicata, è stato quantificato in misura pari all'8%. In via prudenziale, tale tasso è assunto pari al 20%;
- della quota parte di spese riferite ai beni immateriali esclusi (marchi) dal novero di quelli agevolabili. A tal fine, viene utilizzata la summenzionata percentuale del 15.5%.

Utilizzando un'aliquota del 27.9%, pari alla somma delle aliquote IRES ed IRAP, sono stati calcolati, tenendo conto della nuova misura percentuale della maggiorazione (110%), i maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si riporta una tabella che riassume i risultati del procedimento seguito:

Proiezioni finanziarie di competenza - importi in milioni di euro	2021	2022	2023	2024	2025
Costi di ricerca e sviluppo teoricamente agevolabili in base al meccanismo di <i>recapture</i>	700	700	373	665	1.118
Costi di ricerca e sviluppo effettivamente agevolabili in base al meccanismo di <i>recapture</i> (tasso di successo 20%)	140	140	75	133	224
Costi di ricerca e sviluppo effettivamente agevolabili in base al meccanismo di <i>recapture</i> (tasso di successo 20%) al netto della quota riferita ai marchi	118	118	63	112	189
Maggiorazione complessiva delle spese di ricerca e sviluppo oggetto di <i>recapture</i> (110%)	130	130	69	123	208
Oneri finanziari connessi al <i>recapture</i>	36	36	19	34	58

Per quanto riguarda, invece, gli effetti prodotti dall'incremento della percentuale di maggiorazione delle spese di ricerca e sviluppo dal 90% al 110% è necessario:

- 1) stimare, al netto dell'effetto positivo derivante dall'espunzione dei marchi dal novero dei beni agevolabili, i maggiori oneri che vengono a prodursi rispetto alla platea di contribuenti considerata nell'originaria relazione tecnica;
- 2) determinare l'incremento dei contribuenti che aderiranno al regime di cui all'articolo 6, che diviene maggiormente appetibile grazie alla nuova percentuale del 110%, all'abolizione del divieto di cumulo con il credito di imposta concesso a fronte degli investimenti in ricerca e sviluppo, nonché all'introduzione del meccanismo di *recapture*.

Nell'originaria relazione tecnica che ha corredato l'articolo 6 al momento della sua entrata in vigore, è stato ipotizzato che un 10% dei soggetti aderenti al precedente regime *patent box* (legge 190/2014) avrebbero optato per il nuovo regime *patent box*.

Alla luce delle suesposte modifiche migliorative, ai fini della presente stima si assume che un ulteriore 15% dei soggetti aderenti al precedente regime *patent box* (legge 190/2014) opteranno per il regime agevolativo di cui all'articolo 6 in argomento.

Partendo da tale assunzione, e mutuando i dati strutturali indicati nell'originaria relazione tecnica, si evidenzia che:



- il totale delle spese di ricerca e sviluppo sostenute dai soggetti in possesso dei requisiti per aderire al nuovo regime *patent box* ammonta a **1,616 miliardi di euro**;
- per l'anno di imposta 2019, il costo complessivo del precedente regime *patent box* si è attestato a 1,59 miliardi di euro.

Pertanto, il passaggio al nuovo regime di un ulteriore 15% della platea di riferimento comporta, da un lato, un aumento degli oneri connessi al nuovo regime, dall'altro, una riduzione degli oneri connessi al nuovo regime.

Per quanto concerne i maggiori oneri:

- il totale delle spese in ricerca e sviluppo (agevolabili) attribuibili all'aumento degli utilizzatori del nuovo regime *patent box* è determinato moltiplicando la percentuale del 15% per il totale delle spese in ricerca e sviluppo sostenute dai potenziali aderenti;
- tali spese vanno, dapprima, ridotte del 15.5% (quota relativa ai Marchi), dappoi, maggiorate del 110%;
- applicando al risultato di cui al punto 2 un'aliquota di imposta pari del 27.9%, si ottiene il costo derivante dall'aumento della platea degli aderenti.

A seguire si riporta una tabella che quantifica i maggiori oneri annuali.

Importi in milioni di euro	
Costi di ricerca e sviluppo teoricamente agevolabili ai sensi dell'articolo 6 (intera platea potenziale)	1.616
Costi di ricerca e sviluppo agevolabili riferiti all'incremento del 15% dei soggetti che opereranno per il nuovo regime <i>patent box</i>	242
Costi di ricerca e sviluppo agevolabili riferiti all'incremento del 15% dei soggetti che opereranno per il nuovo regime <i>patent box</i> - esclusione della quota parte relativa ai marchi	205
Maggiorazione del 110%	225
Aliquota di imposta (aliquota IRES + aliquota IRAP)	27.9%
Oneri annuali a carico della finanza pubblica	63

Seguendo lo stesso procedimento logico, si riporta a seguire una tabella che quantifica i minori oneri connessi alla "rinuncia" al precedente regime *patent box*:

Importi in milioni di euro	
Oneri finanziari complessivi derivanti dal precedente regime <i>patent box</i> - anno 2019	1.598
Minori oneri connessi all'incremento del 15% dei soggetti che opereranno per il nuovo regime <i>patent box</i>	240



Inoltre, come anticipato, occorre tenere conto dei maggiori oneri riferiti alla platea di contribuenti considerati dalla precedente relazione tecnica.

A tal proposito occorre considerare:

- la percentuale di riduzione delle spese riferite ai marchi di impresa, che comporta una riduzione degli oneri originari pari al 15.5% del loro importo;
- l'incremento della maggiorazione dal 90% al 110%. Per fare ciò, gli importi stimati dalla precedente relazione tecnica, ridotti come detto al punto che precede, vengono incrementati in misura pari al 22% [$1 - (110/90) = 22\%$].

A seguire si presenta una tabella che sviluppa la quantificazione:

Importi in milioni di euro	
Costo annuale stimato nella precedente relazione tecnica	121
Riduzione per tenere conto dell'esclusione dei marchi	102
Incremento derivante dall'aumento della maggiorazione dal 90% al 110%	125
Maggiori oneri derivanti dalla maggiorazione al 110%	4

In ultimo, considerata l'avvenuta l'abolizione del divieto di cumulo, non si terrà conto dei minori oneri che sarebbero derivati dallo stesso, quantificati nell'originaria relazione tecnica.

Si riporta, ai fini di un raffronto, la quantificazione contenuta nella originaria relazione tecnica che ha accompagnato l'introduzione del succitato articolo 6, modificata per tenere conto degli effetti in termini di cassa recati dall'emendamento in illustrazione:

Proiezioni finanziarie di cassa - importi in milioni di euro	2022	2023	2024	2025
Oneri finanziari della nuova norma in materia di <i>patent box</i> , alla luce dell'esclusione dei marchi dall'ambito dei beni agevolabili e della maggiorazione delle spese R&S del 110%	-112	-63	-63	-63
Maggiorazione degli oneri stimati nella precedente relazione tecnica	-7	-4	-4	-4
Effetti derivanti dall'abrogazione del precedente regime di <i>patent box</i>	425	240	240	240
<i>Oneri connessi al meccanismo di recapture e della maggiorazione delle spese R&S del 110%</i>	-68	-36	11	-45
Effetti derivanti dalla possibilità di cumulo delle agevolazioni <i>patent box</i> e ricerca e sviluppo	44	88	88	44
Effetti negativi derivanti dall'abolizione del divieto di cumulo delle agevolazioni <i>patent box</i> e ricerca e sviluppo stimati nell'originaria relazione tecnica	-44	-88	-88	-44
Saldo differenziale	238	137	184	128



Nonostante il saldo differenziale derivante dall'emendamento sia positivo, per ragioni di prudenza e coerentemente a quanto stimato nella relazione tecnica che ha corredato il citato articolo 6 al momento della sua entrata in vigore, alla presente disposizione non si ascrivono effetti positivi di gettito.

Articolo 13-bis.

Misure a favore dei soggetti colpiti dagli incendi verificatisi nelle regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia

La proposta riconosce, per l'anno 2022, un contributo economico in favore dei soggetti colpiti dall'emergenza incendi verificatisi nelle regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia a partire dall'ultima decade del mese di luglio 2021.

A tal fine, l'emendamento istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite di spesa massimo.

L'attuazione della misura in esame, anche ai fini del rispetto del tetto di spesa previsto, è demandata a un decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, sentiti i presidenti delle regioni interessate.

Articolo 17-bis

La disposizione prevede che l'attività della Commissione tecnica del Fondo indennizzo risparmiatori (istituito dall'articolo 1, comma 493, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145), si protragga sino al 31 luglio 2022 per il completamento delle attività del predetto Fondo e l'ultimazione degli indennizzi ai sensi della richiamata normativa. A tal fine è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2022.

Articolo 30, comma 2-bis

La disposizione prevede, in via eccezionale, per l'anno 2022 per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, il riconoscimento di un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo di 2.692 euro mensile, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura in esame, è previsto che resti ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Sulla base delle seguenti basi tecniche, dalla misura derivano gli effetti finanziari parimenti di seguito rappresentati.



Lavoratori Dipendenti del settore privato non agricolo (Anno 2019)

Classe di importo della retribuzione mensile	Frequenza	Retribuzioni nell'anno (in euro)	Retribuzione media mensile
Fino a 416,99	8.016.581	1.788.303.684	223
417 - 832,99	14.819.440	9.708.874.102	655
833 - 1.249,99	18.775.050	19.484.489.814	1.038
1.250 - 1.666,99	27.709.777	40.738.779.910	1.470
1.667 - 2.082,99	30.814.099	57.493.967.354	1.866
2.083 - 2.499,99	18.234.849	41.421.253.215	2.272
2.500 - 2.916,99	11.009.818	29.630.415.525	2.691
2.917 - 3.332,99	7.510.455	23.390.598.761	3.114
3.333 - 3.749,99	5.797.643	20.472.697.831	3.531
3.750 - 3.947,99	2.206.142	8.485.113.472	3.846
3.948 - 4.166,99	2.043.055	8.283.782.490	4.055
4.167 - 4.582,99	2.932.002	12.789.661.512	4.362
4.583 - 4.999,99	2.125.994	10.161.795.865	4.780
5.000 - 5.832,99	2.750.008	14.778.949.221	5.374
5.833 - 6.666,99	1.625.654	10.108.898.915	6.218
6.667 - 7.499,99	1.025.021	7.230.963.839	7.054
7.500 - 8.332,99	679.424	5.359.857.449	7.889
8.333 e oltre	2.082.784	30.235.904.700	14.517
Totale	160.157.796	351.564.307.659	2.195



Lavoratori Dipendenti del settore pubblico (Anno 2019)

Classe di importo della retribuzione mensile	Frequenza	Retribuzioni nell'anno	Retribuzione media mensile
		(in euro)	
Fino a 416,99	216.183	49.114.113	227
417 - 832,99	386.363	254.893.096	660
833 - 1.249,99	1.063.650	1.132.522.272	1.065
1.250 - 1.666,99	2.732.209	4.090.901.010	1.497
1.667 - 2.082,99	8.576.034	16.369.618.147	1.909
2.083 - 2.499,99	7.509.906	17.274.805.748	2.300
2.500 - 2.916,99	5.866.403	15.806.985.220	2.694
2.917 - 3.332,99	3.728.071	11.565.417.489	3.102
3.333 - 3.749,99	2.416.975	8.525.301.730	3.527
3.750 - 3.947,99	841.896	3.240.409.776	3.849
3.948 - 4.166,99	720.608	2.912.149.732	4.041
4.167 - 4.582,99	1.176.584	5.127.409.368	4.358
4.583 - 4.999,99	910.907	4.347.161.244	4.772
5.000 - 5.832,99	1.225.676	6.628.110.953	5.408
5.833 - 6.666,99	912.927	5.683.745.206	6.226
6.667 - 7.499,99	512.713	3.603.602.209	7.028
7.500 - 8.332,99	276.086	2.174.969.802	7.878
8.333 e oltre	717.842	8.521.497.099	11.871
Totale	39.791.033	117.308.614.214	2.948

Effetti finanziari

	(valori in mln di euro)								
	SNF			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Minori entrate contributive				-1.769,9	-346,1		-2.080,0	-36,0	
Maggiore spesa	1.769,9	346,1							
Effetto fiscale indotto	512,8	93,2		512,8	93,2		606,0	0,0	
Effetto sul saldo complessivo	-1.257,1	-252,9	0,0	-1.257,1	-252,9	0,0	-1.474,0	-36,0	0,0

Articolo 89-bis

Risorse per il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19

La disposizione in esame attribuisce 50 milioni di euro nel 2022 per gli interventi di competenza del Commissario straordinario di cui all'*articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, da trasferire sull'apposita contabilità speciale ad esso intestata. Tale somma è destinata a provvedere, in particolare, agli oneri dei servizi logistici inerenti la fase emergenziale in corso.

Abrogazione articolo 90



È prevista l'abrogazione dell'articolo 90 che comporta un minor onere pari a 1,85 miliardi di euro per l'anno 2022 in relazione alla corrispondente somma anticipata con il decreto-legge n.209 del 2021 per l'acquisto dei vaccini.

Modifiche all'articolo 107

La norma dispone l'incremento di 100 milioni di euro del fondo di cui all'art. 235 del DL 34/2020 finalizzato a consentire anche la proroga della misura prevista dall'art. 58, comma 4-ter, lettera b) del DL 73/2021 nel periodo gennaio-giugno 2022, ossia degli incarichi temporanei del personale ATA con contratto a tempo determinato per finalità connesse all'emergenza epidemiologica in base alle effettive esigenze delle istituzioni scolastiche.

La disposizione autorizza una spesa di euro 100 milioni per il 2022 (periodo gennaio-giugno 2022), utile alla copertura di circa 7.800 contratti considerando quale costo medio mensile di una unità di ATA l'importo di euro 2.115,65 (lordo Stato).

Modifica ai commi 1 e 2 all'articolo 108

La soppressione della lettera a) del comma 1 e del comma 2 dell'articolo 108 elimina le precisazioni in merito alle finalità cui sono destinate le risorse ivi stanziare e la modifica della lettera b) del comma 1 del citato articolo dispone l'incremento di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 dell'apposita sezione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa destinata a valorizzare la professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche statali.

Articolo 108-bis

Contributo a favore delle scuole dell'infanzia paritarie

La disposizione prevede l'assegnazione di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2022, alle scuole dell'infanzia paritarie sulla base di criteri individuati da un apposito decreto del Ministero dell'istruzione da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Modifiche all'articolo 127, comma 1

La disposizione in esame, limitandosi ad appostare le risorse già previste dal DLB nell'ambito del bilancio autonomo della PCM, non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.

Modifiche all'articolo 145 che viene sostituito

L'emendamento in esame sostituisce l'articolo 145 prevedendo, al **comma 1**, in relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito capitolo con una dotazione di 285 milioni di euro per l'anno 2022, 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025, e di 140 milioni di euro per l'anno 2026. Nel predetto stato di previsione è altresì istituito, per le medesime celebrazioni, un apposito capitolo per assicurare il coordinamento operativo e le spese relativi a servizi da rendere ai partecipanti all'evento con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, di 70 milioni di euro per l'anno 2025, e di 10 milioni di euro per l'anno 2026.

Al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025 a Roma, il **comma 2** prevede la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo, che resta in carica fino al 31 dicembre 2026. Per gli oneri correlati alla gestione commissariale è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.



Il **comma 3** prevede la predisposizione a cura del Commissario di cui al comma 2, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un piano particolareggiato degli interventi connessi al Giubileo 2025.

I **commi da 4 a 7** non determinano effetti di spesa sui saldi di finanza pubblica.

Il **comma 8** prevede la costituzione di una di una società pubblica controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata "Giubileo 2025", che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione delle opere e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo 2025. In relazione alla costituzione di tale società, il **comma 12** autorizza la spesa, per l'anno 2022, di 5 milioni di euro per la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze al capitale sociale. Per gli oneri di funzionamento della predetta società, correlati ai commi da 8 a 11, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui dal 2022 al 2026.

I **commi da 15 a 17** prevedono una Cabina di coordinamento senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I **commi da 18 a 21** prevedono le procedure in caso di mancata esecuzione dei lavori, con la nomina di commissari *ad acta*, senza oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 23** prevede le modalità di trasferimento delle risorse destinate alla ricorrenza in esame. In particolare, viene previsto che, per gli interventi previsti dal piano particolareggiato di cui al comma 3, le risorse di cui al comma 1, ferme restando le finalità ivi previste, sono trasferite su apposito conto di Tesoreria intestato alla società di cui al comma 8, che provvederà all'eventuale successivo trasferimento ai soggetti attuatori diversi dalla medesima Società. A tal fine, le predette somme, possono essere eventualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti stati di previsione della spesa. Inoltre, le risorse relative agli interventi finanziati a carico del PNRR e del Piano complementare possono essere trasferite sul conto di tesoreria di cui al presente comma, previa convenzione tra la Società di cui al comma 8 e l'Amministrazione titolare dell'intervento.

Articolo 153-bis

Misura di Rifinanziamento bonus tv e decoder

La norma è volta a dare continuità e potenziare gli interventi, attuati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come integrato dall'articolo 1, comma 614, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi ai contributi per l'acquisto di apparecchi televisivi idonei agli standard trasmissivi vigenti e di decoder (cd. bonus tv e decoder), con la previsione di uno stanziamento per i medesimi, con le modalità e le misure indicate nella presente disposizione, di 68 milioni di euro per l'anno 2022.

Anche al fine di garantire immediata ed automatica applicazione alla disposizione ed assicurare la più ampia efficacia ed utilizzo delle risorse stanziato, si prevede che per l'erogazione dei contributi continuino a trovare applicazione i decreti attuativi di riferimento, ovvero il decreto interministeriale 5 luglio 2021 per quanto concerne i contributi per l'acquisto di apparecchi televisivi previa rottamazione di un apparecchio non conforme al nuovo standard DVBT-2 ed il decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 ottobre 2019 per quanto concerne i contributi relativi all'acquisto di decoder e di apparecchi televisivi in assenza di rottamazione.

Il **comma 3** prevede una procedura agevolata per assicurare ai soggetti aventi titolo al bonus per l'acquisto di un decoder, che vantino un'età anagrafica superiore a 70 anni e che godano di un trattamento pensionistico non superiore a euro 20.000 annui, di ottenere il medesimo direttamente nella propria abitazione. Tale attività rientra nell'ambito di quelle generalmente previste dal Contratto



di programma 2020- 2024 tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste Italiane S.p.a, finalizzate ad agevolare l'inclusione degli utenti in divario digitale attraverso offerte volte a garantire l'accesso universale ai servizi e gestire le istanze amministrative presentate dai cittadini.

In particolare, si prevede che, il fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 possa procedere, su richiesta degli aventi diritto, alla presa in carico, dai produttori con i quali il Ministero dello sviluppo economico stipula apposita convenzione ai sensi del comma 4, e alla consegna, presso il domicilio dell'interessato, di decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con standard trasmissivi (DVBT-2/HEVC) di valore non superiore ad euro 30.

Il **comma 4** prevede la stipula di apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il citato fornitore del servizio universale con la quale sono definiti i rapporti reciproci, anche con riferimento alle procedure e le comunicazioni necessarie ed alle modalità di rendicontazione e rimborso degli oneri sostenuti dal fornitore per le attività svolte, a tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022.

I **commi 5 e 6** regolano le modalità attuative della misura e pertanto non comportano maggiori oneri.

Articolo 153-ter

Fondo per il sostegno alle attività economiche del turismo, dello spettacolo e del settore dell'automobile

IL **comma 1** prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico di un fondo, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno degli operatori economici del settore del turismo, dello spettacolo e dell'automobile, gravemente colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19.

Il **comma 2 dispone che** con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro del turismo e del Ministro della cultura sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

Articolo 158

Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale e rafforzamento del bonus sociale elettrico e del gas

La norma ha l'obiettivo di contenere, per il primo trimestre 2022, gli effetti su famiglie e imprese derivanti dagli aumenti dei prezzi del gas che hanno raggiunto livelli senza precedenti a livello continentale e globale e che determinano anche consistenti incrementi dei prezzi dell'energia elettrica. Al fine di ridurre gli incrementi che si registreranno nelle bollette di famiglie e imprese per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica per il primo trimestre 2022, si propone un intervento articolato su più azioni con:

- a) la conferma dell'azzeramento degli oneri generali di sistema applicato alle utenze elettriche domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, in continuità con quanto già previsto per il IV trimestre 2021, e la sostanziale riduzione degli oneri per le restanti utenze elettriche non domestiche;
- b) la riduzione dell'Iva al 5% per il gas naturale, per tutte le utenze;
- c) la conferma del sostanziale annullamento, già previsto nel IV trimestre 2021, degli oneri di sistema per il gas naturale, per tutte le utenze, domestiche e non domestiche;
- d) il nuovo potenziamento del bonus applicato ai clienti domestici del settore elettrico e del gas naturale in condizione economicamente svantaggiata al fine di compensare, per questi utenti, l'incremento dei prezzi della fornitura nel trimestre ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute.

Commi 1 e 3



Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

Interventi per il I trimestre 2022 sugli oneri generali di sistema per utenze domestiche e non domestiche

Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, sulla base delle disposizioni emanate, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvederà ad azzerare le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

Ciò si traduce in un significativo beneficio per 29 milioni di utenze domestiche e circa 6 milioni di utenze non domestiche tipo attività commerciali, artigianali e professionali.

L'intervento include anche la conferma della riduzione, già prevista a partire dall'1 luglio 2021, per tutte le altre utenze elettriche non domestiche, della componente degli oneri generali di sistema che finanzia l'incentivazione delle fonti rinnovabili (Asos).

Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 si provvede al trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 28 febbraio 2022, della somma pari a 1.800 milioni di euro da destinate prioritariamente all'annullamento di cui al comma 2 e, per la parte residua, alla riduzione di cui al comma 1, nei limiti delle risorse disponibili.

- Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale

Comma 4. La disposizione riduce l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali.

Per quanto riguarda gli usi civili con la disposizione in esame si intende ridurre al 5% l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano, per un periodo di 3 mesi (gennaio-marzo 2022).

Per stimare la perdita di gettito derivante dalla riduzione delle aliquote, si utilizzano i dati sui consumi delle famiglie del 2019 (fonte Istat), già utilizzati per analoga misura già vigente per l'ultimo trimestre del 2021.

Applicando le variazioni di aliquote ai suddetti consumi, si ottiene la variazione di gettito relativa ai consumi delle famiglie (547,4 milioni di euro).

Per tenere conto di tutti gli usi civili e non solo per quelli dei consumi delle famiglie, si incrementa la variazione di gettito delle sole famiglie di una percentuale pari al 5% che rappresenta il peso degli altri usi civili rispetto a quello delle famiglie. Pertanto, gli effetti complessivi di tutti gli usi civili (famiglie e altri usi civili) sono pari a 574,7 milioni di euro nel 2022.

Per stimare la perdita di gettito derivante dalla riduzione dell'aliquota per gli usi industriali, sono stati utilizzati i dati Dogane 2020 sui consumi per usi industriali, ai quali viene applicato un prezzo medio per stimare il costo del gas dei 3 mesi. Tenendo conto che la maggioranza delle imprese possono detrarre l'IVA sugli acquisti, con effetti neutrali in termini finanziari, la stima degli effetti negativi sul gettito è limitata unicamente ai casi degli operatori che non detraggono l'IVA sugli acquisti in tutto o in parte (ad esempio i soggetti in regime forfetario, gli operatori in settori esenti, ecc.). Ai fini della quantificazione, è stata calcolata la percentuale media di indetraibilità sull'intera platea degli operatori con partita IVA e sono stati stimati gli effetti complessivi in termini di perdita di gettito IVA per gli usi industriali in 33,7 milioni di euro.

La perdita di gettito IVA complessiva relativa agli usi civili e agli usi industriali risulta pertanto stimata in 608,4 milioni di euro nel 2022.

Comma 5 Riduzione per il I trimestre 2022 degli oneri generali gas



Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede **fino a concorrenza dell'importo di 480 milioni di euro**, alla sostanziale riduzione (prossima al completo annullamento) delle aliquote relative agli oneri generali che si applicano ad una platea di famiglie e imprese per circa 22 milioni di utenze. Il predetto importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2022. Anche in tal caso l'intervento replica quanto già disposto per il IV trimestre 2021.

Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale con il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas

Comma 6 Incrementi del bonus applicato all'elettrico ed al gas naturale per I trimestre 2022

Per il trimestre gennaio-marzo 2022 le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, di cui al decreto interministeriale 28 dicembre 2007 (bonus sociale elettrico) e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (bonus sociale gas), sono rideterminate dall'Autorità di regolazione energia reti ambiente al fine di tendenzialmente azzerare gli incrementi della spesa per la fornitura, **fino a concorrenza dell'importo di 912 milioni di euro**. Il predetto importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2022.

Di tale beneficio ne usufruiranno più di 3 milioni di famiglie che potranno utilizzare il "bonus elettrico" e più di 2 milioni di famiglie che potranno usare il "bonus gas" aventi le seguenti caratteristiche:

- Nuclei che hanno un ISEE inferiore a 8.265 euro annui.
- Nuclei familiari numerosi (ISEE di 20.000 euro annui con almeno 4 figli)
- Percettori di reddito o pensione di cittadinanza
- Utenti in precarie condizioni di salute utilizzatori di apparecchiature elettromedicali.

Con i **commi 7, 8 e 9** si interviene per far fronte alle difficoltà, per una parte dei clienti finali domestici, di pagare le bollette per il servizio elettrico e per il gas a causa dell'incremento dei prezzi.

La disposizione prevede, quindi, che gli esercenti alla vendita siano tenuti ad offrire al cliente finale un piano di rateizzazione degli importi dovuti per un periodo non superiore a 10 mesi, senza applicazione di interessi. Per il conseguimento di tale obiettivo ARERA definirà le regole applicative e fornirà indicazioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'applicazione della norma.

Il limite complessivo di un miliardo di euro, previsto quale importo massimo utilizzabile per la rateizzazione, rappresenta il 5% del fatturato atteso nel primo quadrimestre 2022 per i clienti finali domestici per i settori del gas ed elettrici.

La disposizione comporta oneri in termini di solo fabbisogno per un importo di 300 milioni di euro per l'anno 2022, con reintegro nell'esercizio successivo tenuto conto che è previsto il recupero da parte di CSEA della misura del 70 per cento entro il mese di dicembre 2022 e la restante quota entro la fine dell'anno 2023.

Comma 10. La proposta emendativa fissa un termine, il 31 dicembre 2021, per il mantenimento in deposito alla fine di ciascun anno sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2016, n. 151, della giacenza di 650 milioni di euro gestita presso il sistema bancario dalla Cassa servizi energetici e ambientali. Conseguentemente la disposizione comporta un peggioramento in termini di fabbisogno nel 2022 pari a 650 milioni di euro.



Modifiche all'articolo 170 che di conseguenza viene sostituito

La disposizione è finalizzata a dare concreta attuazione a quanto previsto dai commi 783 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 in ordine alla definizione e al riparto dei fondi perequativi in favore delle province e delle città metropolitane. Si ricorda in proposito che l'avvio dal 2022 del riparto dei fondi sulla base dei nuovi criteri fondati su fabbisogni standard e capacità fiscale è componente della Riforma 1.14 (M1C1-120) del PNRR.

La norma in esame risulta priva di effetti finanziari, in quanto esclusivamente finalizzata a chiarire le modalità di definizione e riparto dei fondi perequativi delle province e delle città metropolitane richiamati dal comma 783 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Modifiche all'articolo 173, comma 1, lettera c)

La norma è finalizzata ad innalzare da 495 euro a 510 euro il limite massimo della capacità fiscale pro capite dei comuni da prendere a riferimento per la definizione dei comuni beneficiari del contributo ivi previsto. In particolare, tale incremento si è reso necessario a seguito del recente aggiornamento delle capacità fiscali per abitante operato dal Dipartimento delle finanze in un'ottica di continuità con i precedenti riparti finalizzati al medesimo scopo.

La norma non determina oneri, in quanto il contributo previsto dall'articolo 173 resta determinato nell'importo complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022 e di 150 milioni di euro per l'anno 2023.

Articolo 173- bis**Ripiano disavanzo comuni sede di capoluogo di città metropolitana**

La norma comporta un onere, in termini di saldo netto da finanziare, di indebitamento netto e fabbisogno, di euro 150 milioni per il 2022, di Euro 290 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di Euro 240 milioni per il 2025, e di Euro 100 milioni l'anno a decorrere dal 2026 e fino al 2042, in misura corrispondente al contributo annuale che viene previsto in favore dei comuni sede di città metropolitana che presentano un disavanzo procapite superiore a euro 700, risultante dai rendiconti 2020 inviato alla BDAP entro il 30 novembre 2021, anche su dati di preconsuntivo, e ridotto dei contributi assegnati ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, del comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dell'articolo 52 del decreto-legge 5 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dell'articolo 38, comma 1 septies, del decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dell'articolo 16 commi 8-bis e 8-quinquies del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146 e dell'art. 173 della presente legge.

Il riparto è previsto entro il 31 marzo 2022 previa adozione di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze.

Art.183-bis**Disposizioni in materia di ufficio del processo**

La disposizione è tesa ad operare un mero coordinamento normativo delle disposizioni finanziarie relative ai provvedimenti legislativi di riforma del processo penale e del processo civile - che hanno previsto le assunzioni di personale da destinare al nuovo Ufficio per il processo civile e penale a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - per effetto dell'entrata in vigore della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante *Delega al*



«Governato per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie nonché una serie di misure urgenti per la razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie e in materia di esecuzione forzata». In particolare, con la sostituzione del comma 41 dell'articolo 1 della citata legge 206/2021, si apportano le opportune modifiche ai contingenti di personale e all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 dicembre 2020, n. 178 del processo civile, a seguito delle modifiche già intervenute con l'approvazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante «*Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*».

Considerato che l'intervento in esame ha natura di mero coordinamento normativo, si rappresenta che l'emendamento non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 190-bis

Proroga del contingente di 753 militari dell'operazione "Strade sicure"

Il **comma 1** proroga, fino al 31 marzo 2022, l'incremento delle 753 unità di personale delle Forze armate, di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, posto a disposizione dei Prefetti in ragione delle incrementate esigenze di contenimento della diffusione del COVID-19. La norma, inoltre, al fine di assicurare all'intero strumento i consueti *standard* di efficienza ed operatività, riconosce e finanzia per l'intero periodo, ossia dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, la corresponsione del compenso per lavoro straordinario in misura pari a 47 ore/mese.

Allo scopo di determinare il conseguente onere finanziario, sono stati assunti a base gli elementi di calcolo come di seguito indicato:

- numerico del personale impiegato, pari a 753 unità;
- valore medio del compenso orario per lavoro straordinario, secondo il costo unitario di 17,66 euro lordi;
- valore temporale: 90 gg., dal 1° gennaio al 31 marzo 2022.

In ragione di quanto sopra, l'onere aggiuntivo è come di seguito definito:

- lavoro straordinario: riconoscimento del limite di 47 ore remunerabili mensili, secondo il costo unitario di 17,66 euro, per un importo complessivo pari a euro 1.875.015;
- indennità onnicomprensiva, pari a euro 26,00 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'art. 51, comma 5, del D.P.R. n. 917 del 1986) ed euro 13,00 per i militari impiegati nella sede di servizio (a tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato – ritenute INPDAP del 24,04% ed IRAP dell'8,5% - ai sensi della vigente normativa in materia), per un importo complessivo pari a euro 1.995.149;
- indennità di marcia/missione/onere per ricognizioni e trasferimenti, ammontante a complessivi euro 41.170;
- materiali ed attrezzature varie/pedaggi autostradali, ammontanti a complessivi euro 22.500;
- vitto, ammontante a complessivi euro 1.016.550, calcolando un pasto giornaliero pari a euro 15,00 *pro capite*;
- alloggiamento, ammontante a complessivi euro 2.371.950, calcolando un pernottamento pari a euro 35,00 *pro capite*;
- equipaggiamento/vestiario ammontante a complessivi euro 98.267;
- funzionamento automezzi ammontante a complessivi euro 97.200.



Pertanto, a fronte della proroga d'impiego delle 753 unità incrementali delle Forze armate nell'ambito del dispositivo "Strade sicure" a disposizione dei Prefetti, il **comma 2** prevede una spesa pari complessivamente a euro **7.517.801** per l'anno 2022, di cui **euro 1.875.015** per gli straordinari del personale, euro **5.579.116** per gli oneri di funzionamento ed **euro 63.670** per oneri *una tantum*, riportati in dettaglio nella sottostante tabella.

Il **comma 3** reca la copertura finanziaria, prevedendo che agli oneri derivanti dal presente articolo, si provveda mediante

LOCALITA' MISSIONE: VARIE CITTA'
MISSIONE: STRADE SICURE - CONTENIMENTO COVID-19
CONTINGENTE: 753 MILITARI FUORI SEDE STANZIALE DALL'1/1/22 AL 31/3/22

ONERI DI PERSONALE				
	numero	Costi unitari	Costo/mese	Costo dall'1/1/22 al 31/3/22 (90 gg.)
Onnicomprensiva/OP fuori sede	753	€ 29,44	€ 665.050	€ 1.995.149
Straordinario	753	€ 17,66	€ 625.005	€ 1.875.015
TOTALE ONERI PERSONALE			€ 1.290.055	€ 3.870.164

ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	Costi unitari	Costo/mese	Costo dall'1/1/22 al 31/3/22 (90 gg.)
Vitto strutture civili	753	€ 15,00	€ 338.850	€ 1.016.550
Alloggio strutture civili	753	€ 35,00	€ 790.650	€ 2.371.950
Equipaggiamento/vestiario	753	€ 1,45	€ 32.756	€ 98.267
Funzionamento automezzi	54	€ 20,00	€ 32.400	€ 97.200
TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO			€ 1.194.656	€ 3.583.967

ONERI UNA TANTUM	
Indennità di marcia/missione/ricognizioni e trasferimenti	€ 41.170
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali	€ 22.500
TOTALE ONERI UNA TANTUM	€ 63.670



RIEPILOGO	costo/mese (30 gg.)	costo dall'1/1/22 al 31/3/22 (90 gg.)
ONERI DI PERSONALE	€ 1.290.055	€ 3.870.164
ONERI DI FUNZIONAMENTO	€ 1.194.656	€ 3.583.967
TOTALE ONERI	€ 2.484.710	€ 7.454.131
ONERI UNA TANTUM		€ 63.670
TOTALE GENERALE		€ 7.517.801

Modifica all'articolo 211, comma 2, lettera a), punto 1)

La modifica all'articolo 211, comma 2, lettera a), punto 1), si rende necessaria per correggere un refuso. In ogni caso la modifica normativa non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2022, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di cui si richiede la modifica (110) sono già conteggiati negli allegati stipendiali.

È prevista la riduzione della Tabella A delle seguenti voci:

- Tabella A, voce Ministero dell'istruzione per 25 milioni di euro per l'anno 2022 e 30 milioni di euro annui a decorre dall'anno 2023;
- Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico per 5 milioni di euro per l'anno 2022.

È prevista la riduzione della **Tabella B** voce Ministero dell'economia e delle finanze per 25 milioni di euro annui dall'anno 2022 e all'anno 2029.

Sezione II

In dettaglio, sono apportate le variazioni alle seguenti Ministeri/Missioni/programmi:

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, *Missione 1*, Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, *Programma 3*, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Prevede un **incremento** di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022 sul capitolo 2120.

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, *Missione 14*, Infrastrutture pubbliche e logistica, *Programma 10*, Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità. Prevede un **incremento** del capitolo 7351, relativo alle somme da trasferire alle regioni a titolo di contributi a fondo perduto per la realizzazione di opere finalizzate al superamento o all'abbattimento di barriere architettoniche negli edifici privati, per 25 milioni di euro annui dall'anno 2022 e all'anno 2029.



Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 13, Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, Programma 8, Sostegno allo sviluppo del trasporto. Prevede le seguenti variazioni:

- un incremento del capitolo 1541 riguardante Manutenzione ordinaria RFI per 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
- una riduzione del capitolo 7122 riguardante RFI, di 640 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 300 milioni di euro per l'anno 2025 e 110 milioni di euro per l'anno 2026.

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 28, Sviluppo e riequilibrio territoriale, Programma 4, Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali Prevede una riduzione in termini di cassa di 800 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo sviluppo e coesione.

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 29, Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 7, Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio. Prevede una riduzione del capitolo 7593 relativo Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali di 150 milioni di euro per l'anno 2022.

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare. Prevede le seguenti variazioni:

- per il capitolo 3075 relativo al FISPE è previsto un **incremento** di 63 milioni di euro per l'anno 2022, 60 milioni di euro per l'anno 2023, 45 milioni di euro per l'anno 2024 e 27 milioni di euro per l'anno 2025 e una **riduzione** di 15 milioni di euro per l'anno 2024, 45 milioni di euro per l'anno 2025, 80 milioni di euro per l'anno 2026, 135 milioni di euro per l'anno 2027, 140 milioni di euro per l'anno 2028, 100 milioni di euro per l'anno 2029, 90 milioni di euro per l'anno 2030 e 40 milioni di euro annui dall'anno 2031;
- un **incremento** del capitolo 3085, riguardante il Fondo perequativo delle misure fiscali e di ristoro, di 780 milioni di euro per l'anno 2022, in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno;
- una **riduzione** del capitolo 3076, riguardante il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di 0,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 14,3 milioni di euro per l'anno 2024, 41,3 milioni di euro per l'anno 2025, 133,3 milioni di euro per l'anno 2026, 140,3 milioni di euro per l'anno 2027, 117,3 milioni di euro per l'anno 2028, 138,3 milioni di euro per l'anno 2029, 148,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 83,3 milioni di euro annui dall'anno 2031;
- una **riduzione** del capitolo 3087, riguardante il Fondo per l'attuazione della delega fiscale, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milione di euro annui dal 2023.

Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Missione 24, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 12, Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva. Prevede una riduzione del capitolo 3894 di 17.080.000 euro per l'anno 2022, 1.003.369.000 euro per l'anno 2023, 336.969.000 euro per l'anno 2024, 115.969.000 euro per l'anno



2025, 11.569.000 euro per l'anno 2026, 58.769.000 euro per l'anno 2027, 76.869.000 euro per l'anno 2028 e 95.869.000 euro annui a decorrere dall'anno 2029.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2021 n. 150, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

16 DIC. 2021

Il Ragioniere Generale dello Stato
Q. Riccardi



Emendamento al Disegno di Legge di Bilancio 2022-2024

(Importi in milioni di euro)

Art.	Comma	lettera	descrizione	Saldo netto da finanziare				Fabbrico				Indebitamento							
				2022	2023	2024		2022	2023	2024		2022	2023	2024					
				y/e	natura														
			super emendamento alla LB																
2			Sostituzione articolo 2- Fondo pluriennale per la riduzione della pressione fiscale	e	t					6.000,0	7.000,0	7.000,0		6.000,0	7.000,0	7.000,0			
2			Sostituzione articolo 2- Fondo pluriennale per la riduzione della pressione fiscale	s	c	-6.000,0	-7.000,0	-7.000,0											
2		1	Modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche- IRPEF	e	t	-12.951,2	-15.954,4	-15.676,5		-12.951,2	-15.954,4	-15.676,5		-15.305,9	-15.954,4	-15.676,5			
2		1	Modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche- addizionale regionale	e	t						-138,8	-138,8			-138,8	-138,8			
2		1	Modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche- addizionale regionale	s	c		138,8	138,8											
2		1	Modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche- addizionale comunale	e	t						-68,6	-52,7			-68,6	-52,7			
2		1	Modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche- addizionale comunale	s	c		68,6	52,7											
2		2	Riduzione Trattamento Integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati- cd bonus come fiscale, di cui all'articolo 1 DL n.3/2020	s	c	-8.338,4	-9.096,4	-9.096,4		-8.338,4	-9.096,4	-9.096,4		-9.096,4	-9.096,4	-9.096,4			
2			Trattamento integrativo a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati inespansi	s	c	156,3	156,3	156,3		156,3	156,3	156,3		156,3	156,3	156,3			
2			Modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche- TFR	e	t	-47,0	-47,0	-47,0		-47,0	-47,0	-47,0		-47,0	-47,0	-47,0			
2 ter			Esclusione IRAP per le persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni-IRAP	e	t					-1.076,1	-1.266,0	-1.266,0		-1.076,1	-1.266,0	-1.266,0			
2 ter			Esclusione IRAP per le persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni-IRAP	s	c	1.076,1	1.266,0	1.266,0											
2 ter			Esclusione IRAP per le persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni-IRPEF	e	t						56,5	42,3			56,5	42,3			
13 bis			Fondo per contributi in favore dei soggetti e delle attività economiche danneggiati dagli incendi boschivi	s	c	40,0				40,0				40,0					
17 bis			Proroga commissione tecnica fino al 31 luglio 2022 per garantire il completamento delle attività del Fondo indennizzi risparmiatori (FRI)	s	c	0,4				0,4				0,4					
30		2 bis	Esomero per il 2022 sulla quota dei contributi sociali a carico dei lavoratori di 0,8 punti percentuali (con limite retribuzione imponibile di 2.917 euro/mese)	e	co					-1.769,9	-346,1			-2.080,0	-36,0				
30		2 bis	Esomero per il 2022 sulla quota dei contributi sociali a carico dei lavoratori di 0,8 punti percentuali (con limite retribuzione imponibile di 2.917 euro/mese)	s	c	1.769,9	346,1												



Emendamento al Disegno di Legge di Bilancio 2022-2024

(Importi in milioni di euro)

Art.	Comma	Lettera	descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
30	2 bis		Esoneo per il 2022 sulla quota dei contributi sociali a carico dei lavoratori di 0,8 punti percentuali (con limite retribuzione imponibile di 2.917 euro/mese) - effetti fiscali	e	t	512,8	93,2		512,8	93,2		606,0				
89 bis			Risorse per il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19	s	k	50,0			50,0			50,0				
90			Abrogazione rifinanziamento Fondo sanità vaccini da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti affetti da COVID-19, di cui all'articolo 1, comma 447 della legge n. 178/2020	s	c	-1.850,0			-1.850,0			-1.850,0				
107			Rifinanziamento Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il Ministero dell'Istruzione, di cui all'art. 235, del DL. 34/2020 per proroga incarichi temporanei di personale ATA con contratto a tempo determinato	s	c	100,0			100,0			100,0				
107			Rifinanziamento Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il Ministero dell'Istruzione, di cui all'art. 235, del DL. 34/2020 per proroga incarichi temporanei di personale ATA con contratto a tempo determinato - effetti riflessi	e	v/c				48,5			48,5				
108			Valorizzazione personale docente	s	c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0		
108			Valorizzazione personale docente - effetti riflessi	e	v/c				29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1		
108 bis			Contributo a favore delle scuole dell'infanzia paritarie	s	c	20,0			20,0			20,0				
145	1		Fondo per la celebrazione del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025 - pianificazione e realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento	s	k	-5,0			-2,5	-2,5		-2,5	-2,5			
145	2		Oneri per gestione commissariale	s	c	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		
145	14		Partecipazione al capitale sociale della società "Giubileo 2025"	s	k	5,0			5,0							
145	15		Oneri di Fundraising società "Giubileo 2025"	s	c	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
153 bis	1		Rifinanziamento contributi ai costi a carico degli utenti finali per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva, di cui all'articolo 1, comma 1039 lettera c) legge n. 205/2017	s	k	68,0			68,0			68,0				
153 bis	4		Convezione tra il ministero dello Sviluppo Economico e Poste per rimborso oneri sostenuti da Poste	s	c	5,0			5,0			5,0				
153 ter			Fondo per il sostegno alle attività economiche del turismo, dello spettacolo e del settore dell'automobile	s	c	150,0			150,0			150,0				
158			Sostituzione articolo 158. Contenimento aumento prezzi nel settore elettrico e del gas - Riduzione aliquote relative a oneri generali di sistema	e	t				2.000,0			2.000,0				



Emendamento al Disegno di Legge di Bilancio 2022-2024

(Importi in milioni di euro)

Art.	Comma	lettera	descrizione	s/c	natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
158			Sostituzione articolo 158- Contenzioso aumento prezzi nel settore elettrico e del gas- Riduzione aliquote relative a oneri generali di sistema- Trasferimento a Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEAI)	s	c	-2.000,0										
158			Contenzioso aumento prezzi nel settore elettrico - Riduzione aliquote relative a oneri generali di sistema	e	t				-1.800,0					-1.800,0		
158			Contenzioso aumento prezzi nel settore elettrico e del gas - Riduzione aliquote relative a oneri generali di sistema- Trasferimento a Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEAI)	s	c	1.800,0										
158	4		Riduzione aliquote IVA gas del 5% per il primo trimestre 2022	e	l	-608,4			-608,4					-608,4		
158	5		Riduzione aliquote relative a oneri generali gas primo trimestre 2022	e	l				-480,0					-480,0		
158	5		Riduzione aliquote relative a oneri generali gas primo trimestre 2022-trasferimento risorse a Cassa per i servizi energetici e ambientali	s	c	480,0										
158	6		Agonizzazioni tariffarie, per il primo trimestre 2022, per la fornitura di energia elettrica riconosciuta ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e compensazione per la fornitura del gas naturale-trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali	e	l				-912,0					-912,0		
158	6		Agonizzazioni tariffarie, per il primo trimestre 2022, per la fornitura di energia elettrica riconosciuta ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e compensazione per la fornitura del gas naturale-trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali	s	c	912,0										
158	7		Ratificazione delle somme dovute per la fornitura di energia elettrica e gas nel primo quadrimestre 2022	s	c				300,0	-300,0						
158	8		Fixazione al 31 dicembre 2021 del termine per il mantenimento in deposito sul conto corrente di tesoreria centrale della giacenza di 650 milioni di euro gestita presso il sistema bancario della CSEA	s	c				650,0							
173 ter			Contributo ai comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro-capite superiore a 700 euro	s	k	150,0	290,0	290,0	150,0	290,0	290,0			150,0	290,0	290,0
190 bis			Proroga al 31 marzo 2022 del contingente 753 unità di personale per operazione "Strade sicure" di cui all'articolo 22 del Dl n. 34/2020 oneri Forze Armate-spese di personale	s	c	3,9			3,9					3,9		
190 bis			Proroga al 31 marzo 2022 del contingente 753 unità di personale per operazione "Strade sicure" di cui all'articolo 22 del Dl n. 34/2020 oneri Forze Armate-spese di personale-effetti riflessi	e	v/c				1,9							1,9



Emendamento al Disegno di Legge di Bilancio 2022-2024

(Importi in milioni di euro)

Art.	Comma	Lettera	descrizione	Saldo netto da finanziare				Fabbrico				Indebitamento								
				f/e	natura	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024						
190 bis			Protegg. al 31 marzo 2022 del contingente 753 unità di personale per operazione "Strade sicure" di cui all'articolo 22 del D.L. n. 34/2020-specie di funzionamento	€	3,6					3,6										
193			Riduzione Tabella A Ministero Istruzione	€	-25,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-25,0	-30,0	-30,0	-30,0	-25,0	-30,0	-30,0				
193			Riduzione Tabella A MISE	€	-5,0					-5,0										
193			Riduzione Tabella B MEF	€	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0				
			TOTALE ENTRATE	€	-13.093,8	-15.851,7	-15.681,2	-11.052,3	-10.642,1	-10.109,6	-13.623,9	-10.425,2	-10.109,6							
			TOTALE SPESE	€	-11.996,7	-13.824,1	-14.186,1	-8.482,2	-8.946,1	-8.643,6	-10.195,2	-8.643,6								
			SAUDO	€	-1.697,1	-2.027,6	-1.495,1	-2.570,1	-1.696,0	-1.486,0	-3.428,7	-1.779,1	-1.466,0							
MANOVRA SEZIONE II																				
			TOTALE RIFINANZIAMENTI		958,3	175,3	70,3	958,3	175,3	70,3	178,3	175,3	70,3							
			Spesa parte corrente		933,3	150,3	45,3	933,3	150,3	45,3	153,3	150,3	45,3							
			Spesa conto capitale		25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0							
			Entrate tributarie/contributive		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Spesa parte corrente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Spesa conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			TOTALE DEFINIZIAMENTI		-2.657,28	-2.203,67	-1.566,27	-3.607,38	-2.203,67	-1.566,27	-3.607,38	-2.203,67	-1.566,27							
			Spesa parte corrente		-2.017,4	-2.003,7	-1.366,3	-17,4	-1.003,7	-366,3	-17,4	-1.590,0	-200,0							
			Spesa conto capitale		-640,0	-200,0	-200,0	-1.590,0	-200,0	-200,0	-1.590,0	-200,0	-200,0							
			Entrate tributarie/contributive		0,00	0,00	0,00	2.000,0	1.000,0	1.000,0	2.000,0	1.000,0	1.000,0							
			TOTALE RIFORMAZIONI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			TOTALE MANOVRA DLB		2,0	0,8	0,9	79,0	332,4	30,0	0,4	249,3	30,0							

